N. R.G. 5835/2017

REP 12789/17

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5835/2017

tra

C[redacted] S[redacted]

ATTORE/I

e

L[redacted] K[redacted] C[redacted]

CONVENUTO/I

Oggi 16 giugno 2017, alle ore 9,30, innanzi al dott. S[redacted] A[redacted] C[redacted] sono comparsi:

Per C[redacted] S[redacted] l'avv. NERI ROBERTA e l'avv. ZARDO FULVIO il quale deposita precedenti giurisprudenziali e copie di cortesia, chiede la decisione della causa

Per L[redacted] K[redacted] C[redacted] nessuno è comparso

Il Giudice

Decide come da allegato dandone lettura alla parte costituita

Il Giudice
dott. Simone Antonio Castelnuovo

Simone Antonio Castelnuovo

R e P
12789/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Giudice unico nella persona del dott. **SIMONE ANTONIO CASTELNUOVO**

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5835/2017 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016

TRA

C[redacted] S[redacted] c.f. [redacted] in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma via Carlo Mirabello presso lo studio degl'avv.ti Fulvi Zardo, Globbe Zardo e Roberta Neri che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso

Ricorrente

K[redacted] C[redacted] L[redacted] c.f. [redacted]

Resistente Contumace

Con ricorso regolarmente notificato C[redacted] S[redacted] ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'inadempimento del resistente ai contratti debitamente sottoscritti, nonché accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di sconto commerciale per inadempimento e condannare il resistente al pagamento dell'importo di € 7.159,68 oltre interessi ex Dlgs 231/02

Il resistente K[redacted] C[redacted] L[redacted] non si costituiva in giudizio.

Visto l'art. 702 bis e seguenti del c.p.c.

rilevata la competenza di questo Tribunale;

Ritenuto che la ricorrente ha provato documentalmente la domanda spiegata con ricorso depositando:

1. copia del contratto di comodato del 4 aprile 2014 ;

2. copia del contratto di contratto di sconto commerciale del 30 dicembre2013

3. copia della nota dio credito n. 320 del 30 dicembre 2013;

4. copia delle fatture n. 448, 471, 501, 557, 589, 617, 672, 720, 826, 827, 347,402,457,795 relative alla fornitura

Considerato che non necessita istruttoria ordinaria,

considerato che parte resistente non si è costituita ed ha rinunciato a contrastare la domanda di cui al ricorso, né ha accettato a partecipare alla negoziazione assistita comportamento valutabile dal giudicante.

PTM

- Accerta l'inadempimento di K[redacted] C[redacted] L[redacted]

- Dichiara la risoluzione dei contratti di comodato del 4 aprile 2013 e di sconto commerciale del 30 dicembre 2013;

- Condanna K[redacted] C[redacted] L[redacted] a pagare a C[redacted] S[redacted] la somma di € 7.159,68 oltre interessi come richiesti singole fatture sino al soddisfo;

- Condanna K[redacted] C[redacted] L[redacted] K[redacted] C[redacted] L[redacted]

al rimborso della spese del giudizio, che liquida d'ufficio in € 2.500,00 per diritti ed onorari, € 118,50 per esborsi, oltre spese generali, oltre IVA e CAP come per legge.

Roma il 16 giugno 2017 ordinanza letta alla parte alle ore 14,45

Il GIUDICE in funzione di GOT

Simone Antonio Castelnuovo

Simone Antonio Castelnuovo